

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 7 luglio 2008, n. 20.(Artt. 30; 54)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

Publicata nel B.U. Lombardia 7 luglio 2008, n. 28, suppl. ord. 10 luglio 2008, n. 1.

(...)

Art. 30

(Art. 29, L.R. n. 16/1996) Sistema di valutazione.

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'articolo 29, comma 2, lettera c).
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e inoltre ⁽²⁸⁾:
 - a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
 - b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
 - c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.
3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità di risorse.
4. La Giunta regionale si avvale di un Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi del *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), cui spetta:
 - a) definire le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
 - b) elaborare linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione;
 - c) assicurare la correttezza dei processi di valutazione e dell'utilizzo dei premi ⁽²⁹⁾.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni ed è composto da cinque membri esterni, di cui uno con

funzioni di presidente, di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito della valutazione delle performance. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati compiti e funzioni ⁽³⁰⁾.

6. La valutazione dei dirigenti cui sono attribuite funzioni di direzione è affidata al Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. La valutazione dei dirigenti cui non sono attribuite funzioni di direzione è affidata al dirigente sovraordinato ⁽³¹⁾.

7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati, che entro trenta giorni possono inoltrare all'Organismo indipendente di valutazione della performance proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate ⁽³²⁾.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, la valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori può comportare, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione medesima, la risoluzione anticipata del contratto.

9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 7, sono regolati dal contratto individuale per i direttori e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.

(28) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 2, lettera e), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

(29) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, lettera f), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

(30) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, lettera f), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

(31) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, lettera f), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

(32) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lettera g), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

(...)

Art. 54

(Art. 14, L.R. n. 21/1996) Organismo indipendente di valutazione della performance.

1. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi del *D.Lgs. 150/2009*, si avvale di uno specifico organismo denominato "Organismo indipendente di valutazione della performance" per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dall'Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

- a) definisce il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
- b) assicura la correttezza dei processi di valutazione e dell'utilizzo dei premi;
- c) valida la relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
- d) verifica il corretto funzionamento delle strutture con riferimento ai costi di funzionamento e ai rendimenti, alla corretta gestione delle risorse assegnate, all'imparzialità e all'efficienza dei procedimenti di competenza.

4. La validazione della relazione di cui alla lettera c) del comma 3 è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si applicano le incompatibilità previste dall'*articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009* ⁽⁴³⁾.

(43) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 2, lettera i), L.R. 5 agosto 2010, n. 13*.
